

(N. 821)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1950

Disposizioni integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria, mentre riduce da cinque a quattro le classi dei Conservatori dei Registri immobiliari, nulla dispone:

1° circa la posizione giuridico-amministrativa dei Conservatori che al 14 gennaio 1948 — data di entrata in vigore del decreto stesso — rivestivano il grado 9° (5 classe) e non avevano a tale data l'anzianità minima prevista per la promozione al nuovo grado iniziale della carriera in oggetto (8° - A) e, cioè, a Conservatori di 4ª classe;

2° circa i requisiti per l'accesso al grado iniziale della carriera di cui trattasi.

Per eliminare dette lacune si è predisposto l'unito schema di provvedimento (sul quale si è già favorevolmente pronunciato anche il Tesoro) che reca:

a) la riproduzione (articolo 1) — con le necessarie varianti — dell'articolo 32 della legge 25 gennaio 1943, n. 540, che disciplina il conferimento dei posti nei vari gradi del ruolo dei conservatori;

b) una norma (articolo 2) che — in deroga alla normale procedura per l'accesso ai gradi superiori — dispone, con effetto dal 14 gennaio e nell'ordine di ruolo, il trasferimento degli attuali Conservatori dei registri immobiliari di 5ª classe — otto in tutto e tutti provenienti dal grado 7° di gruppo A — nella classe 4ª, e, cioè dal grado 4° — soppresso nelle nuove tabelle organiche dal precitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 31 dicembre 1947 — al grado 8°, nuovo grado iniziale della carriera, dei Conservatori;

c) la rettifica (articolo 3) in «aiuto conservatore» della errata denominazione di «aiuto procuratore» contenuta nella tabella E

dell'allegato 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 31 dicembre 1947, n. 1517.

Al fine di sanare al più presto la irregolare posizione in cui si sono venuti a trovare, con l'entrata in vigore del ripetuto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, nu-

mero 1517, i Conservatori di 5^a classe e di rendere possibili le nuove nomine al grado iniziale degli altri funzionari che da tempo hanno manifestato il desiderio di passare nel ruolo dei Conservatori, si è predisposto l'unito disegno di legge sul quale si è già favorevolmente pronunciato il Ministro del Tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 32 della legge 25 giugno 1943, n. 540 sulle imposte ipotecarie è modificato come appresso:

I posti di conservatore dei registri immobiliari delle classi 1^a, 2^a e 3^a sono conferiti o per promozione, ai termini dell'articolo 6 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ai conservatori delle classi immediatamente inferiori, ovvero a scelta, su parere del Consiglio di Amministrazione, al personale che già rivesta grado non inferiore a quello da conferire e che appartenga:

al gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

oppure al gruppo *B* della stessa Amministrazione purchè sia laureato;

ovvero alla carriera amministrativa del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza;

È in facoltà del Ministro per le finanze di assegnare i posti di conservatore delle classi 2^a e 3^a anche a funzionari di gruppo *A*, appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria che abbiano grado non inferiore a quello da conferire.

I posti vacanti di conservatore dei registri immobiliari di 4^a classe sono conferiti, a scelta, su parere del Consiglio di Amministrazione a

funzionari dei ruoli indicati al 1° comma del presente articolo che siano provvisti di laurea o appartengano al gruppo *A*, che abbiano prestato servizio di ruolo per almeno otto anni e che rivestano grado non inferiore all'ottavo.

I posti di conservatore di 1^a classe, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono superare il numero di tre per ogni sei posti che si rendono vacanti.

I posti di conservatore delle classi 2^a e 3^a, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono, per ogni dieci che si rendono vacanti in ciascuna classe, superare il numero di cinque e di questi non più di uno può essere assegnato ai funzionari di cui al 2° comma del presente articolo.

Art. 2.

Gli attuali conservatori dei registri immobiliari di 5^a classe sono trasferiti, con effetto dal 14 gennaio 1948 e nell'ordine di ruolo, nella classe 4^a (grado 8° - gruppo *A*).

Art. 3.

La denominazione di «aiuto procuratori» contenuta nella tabella *E*) dell'allegato 3 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517 è rettificata in quella di «aiuto conservatori».

La presente legge ha efficacia dal 14 gennaio 1948 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.